

Sentenza della Corte costituzionale sul Jobs act: condizioni oltre i principi della legge delega

Licenziamenti, reintegra a 360°

La nullità scatta anche nei casi non espressamente previsti

DI DANIELE CIRIOLI

Ritorno al passato sulle tutele contro il licenziamento. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale la disciplina del Jobs Act nella parte in cui, relativamente ai contratti di lavoro a tutele crescenti (quelli stipulati dal 7 marzo 2015), ne limitava la reintegra ai soli casi di nullità «espressamente» previsti dalla legge. La limitazione, stabilisce la Consulta nella sentenza n. 22 del 23 gennaio 2024 depositata ieri, va oltre i principi della legge delega n. 183/2014, in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

L'art. 18. La questione riguarda l'art. 18 che, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, prevede la c.d. tutela reale in caso di nullità di licenziamento, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro. Dopo anni di continua espansione dell'applicazione, spiega la sentenza, la riforma del Jobs Act (dlgs n. 23 del 4 marzo 2015) ha limita-

Quando scatta la reintegra		
	Nullità testuale (espressamente prevista)	Nullità virtuale (non espressamente prevista)
Esempi di licenziamento	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminatorio • in concomitanza di matrimonio • legato alla genitorialità • motivo illecito determinante • intimato in forma orale 	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare • durante il comporto per malattia • ritorsione del dipendente che segnala illeciti dal datore di lavoro (c.d. whistleblower) • durante il blocco per Covid-19 • sciopero servizi pubblici essenziali • tossicodipendenti in riabilitazione

to l'operatività dell'art. 18 ai soli casi di nullità espressamente previsti dalla legge, in relazione ai contratti di lavoro stipulati dal 7 marzo 2015 (rapporti a tutele crescenti).

Nullità testuali o virtuali. A seguito del Jobs Act, dunque, la nullità del licenziamento ha due possibili connotazioni: testuale e virtuale. La pri-

ma ricorre se la norma espressamente sancisce la sanzione della nullità, quale conseguenza della sua violazione: si applica l'art. 18, con la tutela di reintegrazione nel posto del lavoratore illegittimamente licenziato. La seconda ricorre se, pur in assenza d'espressa previsione, la sanzione di nullità comunque consegue perché è sta-

ta violata una norma imperativa di legge (art. 1418 del codice civile): non c'è la reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo l'erogazione di un risarcimento.

Reintegra per tutti. A seguito della sentenza si ritorna all'unico regime sanzionatorio del licenziamento nullo, con la reintegrazione prevista

dall'art. 18 che si applica sempre, sia se nella norma violata ricorre l'espressa sanzione di nullità sia che non sia testualmente prevista. La questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte di cassazione nel giudizio d'impugnazione di una sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando la nullità di un licenziamento disciplinare, aveva dichiarato chiuso il rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro al pagamento della sola indennità risarcitoria, come previsto dal Jobs Act. La Cassazione, in particolare, ha formulato dubbi sull'applicabilità della tutela della reintegra, circoscritta dal Jobs Act soltanto ai casi di nullità di licenziamento espressamente previsti dalla legge, tra cui non rientra il licenziamento disciplinare. La Consulta ha ritenuto fondata la questione e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, del dlgs n. 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente».

© Riproduzione riservata

I soci degli studi associati non pagano l'Inail

I componenti degli studi associati non pagano l'Inail. Gli articoli 1, 4 e 9 del dpr n. 1124 del 30/06/1965, infatti, non contemplano le associazioni professionali fra i soggetti obbligati all'assicurazione contro infortuni e malattie, come del resto i liberi professionisti. Se il legislatore vuole assecondare la «tendenza espansiva» in atto sul piano previdenziale deve intervenire ad hoc, come ha chiarito la Consulta. Superato l'orientamento di giurisprudenza invocato dall'ente previdenziale, secondo cui a parità di esposizione al rischio dovrebbe corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in cui l'attività lavorativa è prestata. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 4473 del 20/02/2024. Diventa definitiva la decisione che esclude l'obbligo assicurativo in capo ai professionisti associati dello studio infermieristico. Non c'è motivo di discostarsi dall'indirizzo della sentenza 15971/17: è inutile per l'ente dedurre che sono i meccanismi operativi dello studio associato a renderlo un soggetto giuridico autonomo assimilabile a una vera e propria società, al di là del carattere associativo del vincolo che lega i professionisti. A far scattare l'obbligo assicurativo non basta la dipendenza funzionale fra i soci. La Corte costituzionale nell'ordinanza 25/2016 ha escluso il dubbio di legittimità derivante dalla scoperta assicurativa dell'attività svolta in ipotesi di dipendenza funzionale. E ha chiarito che nel sistema assicurativo gestito dall'Inail non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele: esistono invece limiti oggettivi e soggettivi rispetto alle attività protette e alle persone assicurate. L'istituto non può pretendere il versamento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme sulle Stp. La realtà degli studi è così variegata che coesistono gli assetti organizzativi più disparati: spetta soltanto al legislatore individuare quali sono le situazioni meritevoli di tutela.

Dario Ferrara

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

PENNESI (INL) Ispettori, concorso in arrivo

In arrivo un nuovo concorso per gli ispettori del lavoro. Recentemente, ne sono stati assunti 700, ma potevano essere 1.170 in più. «Purtroppo, la graduatoria si era esaurita. Siamo fuori di circa 500». Sono le parole di Paolo Pennesi, direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, intervenuto ieri nel corso della trasmissione «Diciotto minuti - uno sguardo sull'attualità», andata in onda sul sito del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

«L'incremento dell'attività ispettiva passa sicuramente dall'implementazione degli ispettori tecnici», le parole di Pennesi. «Noi ne abbiamo assunti recentemente 700, potevamo assumerne 1.170 in più, ma purtroppo la graduatoria si era esaurita. Siamo fuori di circa 500». Per ovviare, dovrebbe essere in arrivo una nuova infornata di ispettori: «contiamo di fare un concorso il più presto possibile, per reperire professionalità di ingegneri e architetti e per fare un numero maggiore di controlli di quelli che oggi riusciamo a fare, ovvero circa 20 mila l'anno».

© Riproduzione riservata

Visite sanitarie da remoto per medici e professionisti

Medici e professionisti sanitari visiteranno da remoto. Sono in arrivo, infatti, una serie di infrastrutture regionali di telemedicina per l'erogazione di servizi sanitari a distanza. In generale, previsto un investimento di 3 miliardi per la sanità digitale, con i fondi derivanti dal Next generation Eu. Rivendicazione con orgoglio dello stop ai medici gettonisti, con l'obiettivo di abbattere i tetti di spesa per l'assunzione di personale. Sono le parole del ministro della salute Orazio Schillaci, che ha partecipato ieri al question time in Senato.

«Mi chiedo se quelli che parlano di privatizzazione o di misure inconsistenti non siano gli stessi che, invece di lavorare per l'abbattimento dei tetti di spesa per assumere personale, hanno preferito che proliferassero le cooperative dei medici a gettone». Queste le parole del ministro, che durante l'intervento a palazzo Madama ha rivendicato «con orgoglio» lo stop ai medici a gettone: «il blocco dei tagli è di questo governo, così come lo stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali è un altro punto. Potevamo fare di più, ma stiamo lavorando per farlo».

Per quanto riguarda la telemedicina, ha affermato sempre Schillaci, «nel 2023 è stata realizzata da Agenas la piattaforma nazionale di telemedicina con funzioni di governo e monitoraggio delle prestazioni sanitarie». Questa piattaforma «permette di armonizzare a livello nazionale codifiche standard, implementare e gestire i processi, monitorare l'attuazione e la misurazione dei reali benefici e risultati conseguiti». All'interno dell'investimento è in corso, ha spiegato ancora il ministro, «la realizzazione delle infrastrutture regionali di telemedicina attraverso le quali avverrà l'erogazione dei servizi sanitari da remoto».

In merito, infine, alla proposta di legge sull'autonomia differenziata, tema di una delle interrogazioni presentate ieri, Schillaci non ha dubbi: «non mette in discussione l'unitarietà del diritto alla tutela della salute, ma rappresenta un potenziamento delle facoltà delle regioni di modulare la propria organizzazione dei servizi sanitari nel rispetto dei Lea».

© Riproduzione riservata